

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

TITOLO 01

NORME GENERALI

ART. 01

PRINCIPI

01. IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA, ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA PROPRIA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO.

02. DELLA SUA AUTONOMIA SI AVVALE PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI E PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA', ALLA QUALE PROVVEDE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

SEDE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE SEGUENTI FRAZIONI STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA' BADICORTE, CESA E SAN GIOVANNI.

02. IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA E' CONFINANTE CON I COMUNI DI AREZZO, MONTE SAN SAVINO, CASTIGLION FIORENTINO, FOIANO DELLA CHIANA E LUCIGNANO.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA FANFULLA.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

ART. 03

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO STEMMA ED UN PROPRIO GONFALONE STORICAMENTE IN USO E RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE. L'USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE NEI CASI E NEI MODI PREVISTI DALLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 04

ALBO PRETORIO E INFORMAZIONE

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'.

02. NEL MUNICIPIO SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'. IL SEGRETARIO, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI.

03. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UN'INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 05

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE E CULTURALI. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE ASSEGNATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E IN COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI PUBBLICI, ATTIVA TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE NEI SETTORI ORGANICI DEI SERVIZI SOCIALI, DELL'ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IN PARTICOLARE ISPIRANDO LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:

A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI ESISTENTI NEL PROPRIO AMBITO E NELLA COMUNITA' NAZIONALE;

B) LA PROMOZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE DELL'INIZIATIVA ECONOMICA, PUBBLICA E PRIVATA, ANCHE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI FORME DI ASSOCIAZIONISMO ECONOMICO E DI COOPERAZIONE;

C) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON LA ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

D) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

E) IL SUPERAMENTO DELLE DISCRIMINAZIONI ESISTENTI TRA I SESSI E LA DETERMINAZIONE DELLE EFFETTIVE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA'.

03. IL COMUNE RICONOSCE E TUTELA IL PATRIMONI, CULTURALE RELIGIOSO E SOCIALE DELLA PROPRIA COMUNITA', E I VALORI LE TRADIZIONI DELLA STESSA.

TITOLO 02

GLI ORGANI DEL COMUNE - IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 06

ORGANI

01. GLI ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 07

DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE, LA COMPOSIZIONE E LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

02. IL CONSIGLIO DURA COMUNQUE IN CARICA SINO ALLA ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE GLI ATTI URGENTI ED IMPROROGABILI.

ART. 08

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' IL MASSIMO ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO DEL COMUNE.

02. LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO E' RELATIVA AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

A) LO STATUTO DELL'ENTE, E DELLE AZIENDE SPECIALI;

B) I REGOLAMENTI COMPRESO QUELLO RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

C) I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, IL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE E LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO, I PIANI TERRITORIALI ED URBANISTICI, I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI PER LA LORO ATTUAZIONE NONCHE' LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSI ED I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

D) LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE, LA PIANTA ORGANICA E LE RELATIVE VARIAZIONI;

E) LE CONVENZIONI CON ALTRI COMUNI E QUELLE CON LA PROVINCIA;

F) LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE;

G) L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE;

H) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

I) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

L) GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI SOVVENZIONATI E SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

M) LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

N) LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

O) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO O CHE NON NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA, DEL SEGRETARIO O DI ALTRI FUNZIONARI.

P) LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE OVVERO DA ESSI DIPENDENTI O CONTROLLATI. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA ED ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO.

ART. 09

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

01. LE NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO, SECONDO QUANTO DISPONE IL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO E PRESIEDUTO DAL SINDACO, O DAL SUO SOSTITUTO, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO E DAL SUCCESSIVO ARTT. 10 . FINO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E NEL CASO DI DIMISSIONI O DECADENZA DELLO STESSO, LA CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO SONO EFFETTUATE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO. LA SESSIONE ORDINARIA CORRISPONDE CON L'ANNO SOLARE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO IN SEDUTA STRAORDINARIA DAL SINDACO, QUANDO SIA RICHIESTO DALLA GIUNTA O DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. L'ADUNANZA DEL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATA ENTRO VENTI GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO D'URGENZA, NEI MODI E TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO, QUANDO L'URGENZA SIA DETERMINATA DA MOTIVI RILEVANTI ED INDILAZIONABILI E SIA ASSICURATA LA TEMPESTIVA CONOSCENZA DA PARTE DEI CONSIGLIERI DEGLI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

07. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE S'INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE OD IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE, PER L'APPROVAZIONE, MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI.

ART. 10

CONVOCAZIONE

01. AL SINDACO COMPETE LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, NONCHE' STABILIRE L'ORDINE DELLE TRATTAZIONI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO O INDIRIZZO DIVERSO DEL CONSIGLIERE COMUNALE. A TAL FINE SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. LA CONSEGNA DEVE RISULTARE DA DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE.

04. L'AVVISO, CON L'ELENCO DEGLI OGGETTI DA TRATTARSI, DEVE ESSERE CONSEGNATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI PRIMA, E PER LE SESSIONI STRAORDINARIE ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA PRIMA ADUNANZA.

05. NEI CASI D'URGENZA, BASTA CHE L'AVVISO CON IL RELATIVO ELENCO SIA CONSEGNATO 24 ORE PRIMA.

06. I TERMINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA TROVANO APPLICAZIONE ANCHE PER GLI ELENCHI DI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI

GIA' INSCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA DETERMINATA SEDUTA;

ART. 11

ADUNANZA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' DELIBERARE, IN PRIMA CONVOCAZIONE, SE NON INTERVIENE LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. TUTTAVIA IN SECONDA CONVOCAZIONE, CHE AVRA' LUOGO IN ALTRO GIORNO, LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE PURCHE' INTERVENGANO ALMENO 04 MEMBRI.

02. LA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SOLTANTO QUELLA CHE SUCCEDE, AL MASSIMO ENTRO GLI OTTO GIORNI SUCCESSIVI, ALLA SEDUTA DESERTA O A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O SCIOLTA.

04. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRIMO COMMA DIVENGONO OGGETTO, TUTTI, DELLE SUCCESSIVE SEDUTE IN PRIMA CONVOCAZIONE.

05. E' FATTO DIVIETO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:

- LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E AZIENDE SPECIALI;
- LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
- LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;
- I REGOLAMENTI;
- I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;
- I PIANI REGOLATORI GENERALI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI.
- I PROGRAMMI;
- IL CONTO CONSUNTIVO;
- LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- LA CONTRAZIONE DI MUTUI.

06. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

- A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;
- B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;
- C) GLI ASSESSORI SCELTI FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO.

QUESTI ULTIMI INTERVENGONO ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO, PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE, MA NON HANNO DIRITTO DI VOTO.

07. NASCE L'OBBLIGO DI ASTENERSI E DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE QUANDO SI DELIBERI SU QUESTIONI NELLE QUALI I CONSIGLIERI O LORO PARENTI O AFFINI SINO AL QUARTO GRADO O IL CONIUGE ABBIANO INTERESSE PROPRIO.

08. L'ALLONTANAMENTO, SE NON SPONTANEO, E' DISPOSTO DAL PRESIDENTE DEL CONSELLO E LA QUESTIONE NON PUO' ESSERE TRATTATA SINO A CHE L'INTERESSATO NON SIA USCITO DALL'AULA. I MEMBRI CHE DICHIARANO DI

ASTENERSI DAL VOTARE SI COMPUTANO NEL NUMERO NECESSARIO A RENDERE LEGALE L'ADUNANZA, MA NON NEL NUMERO DEI VOTANTI.

09. QUANDO LA SEDUTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO, CONSULTIVI, O DI GIUDIZIO, TRASCORSI TRENTA MINUTI DALLA ORA FISSATA, NON PUO' AVER LUOGO PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE O QUESTO VENGA MENO DURANTE LA SEDUTA STESSA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE, O IN MANCANZA, IL SEGRETARIO DELL'ORGANO, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

10. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE, SALVI I CASI PREVISTI DAL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO, E, SE SI TRATTI DI QUESTIONI RIGUARDANTI LE QUALITA', LE ATTITUDINI E LA MORALITA' DELLE PERSONE.

11. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 12

VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE. AVVENGONO PER VOTO SEGRETO NEI CASI RIGUARDANTI PERSONE SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO CONSILIARE.

02. IL SINDACO, PRIMA DELLA VOTAZIONE, SPECIFICA SE SONO STATI ESPRESSI DAI RESPONSABILI COMPETENTI EVENTUALI PARERI NEGATIVI O SOSTANZIALI RILIEVI SULLA REGOLARITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE E SULLA LEGITTIMITA' DELL'ATTO DELIBERATIVO IN OGGETTO.

03. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

04. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE IL NUMERO DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

05. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

06. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E'

L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

07. LA COMMISSIONE NOMINA IL PROPRIO PRESIDENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 14

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI E NOMINANO I RISPETTIVI CAPIGRUPPO. SONO AMMESSE SUCCESSIVE MODIFICHE.

02. NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE I CAPIGRUPPO SONO INDICATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO RIPORTATO PIU' VOTI IN OGNI LISTA.

03. NEL CASO CHE LA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE COMPORTI LA DIMINUZIONE DEI COMPONENTI DI UN GRUPPO CONSILIARE AD UN NUMERO INFERIORE A TRE, LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE AVANZATA DAI COMPONENTI RIMASTI IN CARICA.

ART. 15

I DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. L'ESERCIZIO DEI POTERI E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

03. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

04. ENTITA' E INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE SONO STABILITE DALLA LEGGE, E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA E' REGOLATA DALLA LEGGE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NONCHE' DI SOLO CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI RISPETTIVAMENTE DAI REGOLAMENTI E DALLA LEGGE.

06. HANNO IL DIRITTO DI PRESENTARE MOZIONI E INTERROGAZIONI SECONDO I MODI E LE FORME STABILITI DAL REGOLAMENTO.

07. POSSONO SVOLGERE INCARICHI SU DIRETTA ATTRIBUZIONE DEL SINDACO IN MATERIE CHE RIVESTANO PARTICOLARE RILEVANZA PER L'ATTIVITA' DELL'ENTE.

08. PER L'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' DALLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL MEDESIMO, TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI IN LORO POSSESSO.

ART. 16

DECADENZA DEI CONSIGLIERI

01. SI HA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER MANCATO INTERVENTO, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, A TRE SEDUTE CONSILIARI CONSECUTIVE;

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 17

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE PUO' DIMETTERSI DAL SUO INCARICO. LE DIMISSIONI, INDIRIZZATE AL SINDACO, CONSISTONO IN UNA DICHIARAZIONE SCRITTA DEL CONSIGLIERE DI RINUNCIA ALLA CARICA E SONO VALIDE ED IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE.

ART. 18

CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO E' IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE HA RIPORTATO PIU' VOTI AL MOMENTO DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO.

02. SPETTA AL CONSIGLIERE ANZIANO DISPORRE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. LA PRIMA CONVOCAZIONE E DISPOSTA ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA.

03. SPETTA ALTRESI' AL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIDERE LE ADUNANZE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 19

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO CONTENUTE IN UN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO ENTRO QUATTRO MESI, DECORRENTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, A MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI CONSIGLI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. ESSO DOVRA' DISCIPLINARE L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE COMMISSIONI E DEI GRUPPI CONSILIARI, INFORMANDOSI AI PRINCIPI ESPOSTI NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

03. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

GLI ORGANI DEL COMUNE - GIUNTA COMUNALE E SINDACO

CAPO 01 LA GIUNTA

ART. 20

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI DI CUI UNO PUO' ESSERE SCELTO FRA CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . ESSA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL PROPRIO SENO, ALLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI.

02. L' ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ESSERE SCELTO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI COMPATIBILITA' O DI

ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE NONCHE' DI RICONOSCIUTE DOTI DI PROFESSIONALITA' O ESPERIENZA AMMINISTRATIVA, CON ESCLUSIONE DI COLUI CHE ABBA CONCORSO, SENZA ESSERE ELETTO, COME CANDIDATO ALLE ELEZIONI COMUNALI DEL MANDATO IN CORSO.

03. L'INCARICO NON PUO' AVERE DURATA SUPERIORE AD UN MANDATO AMMINISTRATIVO.

04. QUALORA SOPRAVVENGANO IN CAPO AGLI ASSESSORI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA', IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA DECADENZA DELLA CARICA ASSESSORIALE.

ART. 21

MODALITA' DI ELEZIONE

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

02. AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. 18 LE ADUNANZE PER LA ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

03. L'ELEZIONE DEVE AVVENIRE COMUNQUE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI O DALLA DATA IN CUI SI E' VERIFICATA LA VACANZA O, IN CASO DI DIMISSIONI, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE STESSE.

04. L'ELEZIONE AVVIENE CON LA PRESENTAZIONE DI UN DOCUMENTO POLITICO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEL CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE, LE LINEE POLITICO PROGRAMMATICHE, ANCHE IN RIFERIMENTO AGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE ED ILLUSTRATO DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO. TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE DEPOSITATO ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

05. SUCCESSIVAMENTE AL DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO, L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, A DISTANZA DI ALMENO TRE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

07. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , E ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B) N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 22

ORGANIZZAZIONE

01. LA GIUNTA PROVVEDE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON PROPRIA DELIBERAZIONE DA COMUNICARE AL CONSIGLIO, OVE NON SIA GIA' PREVISTO

NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO, ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE PROPRIE ATTIVITA' PER SETTORI PROVVEDENDO NEL CONTEMPO AD INDIVIDUARE GLI ASSESSORI AI QUALI E' CONFERITA LA CURA DEI SETTORI MEDESIMI.

ART. 23

CESSAZIONE DALLA CARICA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

03. ALLA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI LA GIUNTA, DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO O CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

04. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA REVOCA DELLO ASSESSORE IN CASO DI GRAVE COMPORTAMENTO CONTRADDITTORIO OD OMISSIVO RISPETTO AGLI IMPEGNI PROGRAMMATICI ASSUNTI, OPPURE PER INSANABILI CONTRASTI POLITICI, DOPO AVER CONTESTATO DIRETTAMENTE ALL'INTERESSATO LO STATO DEI FATTI.

ART. 24

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA VIENE PRESENTATA ED APPROVATA SECONDO LE MODALITA' INDICATE NELL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 . ESSA VA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, CHE NE DA' IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL SINDACO ED AL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. ESSA DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE, IL SEGRETARIO NE AVVERTE IL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE LA DISPONE IMMEDIATAMENTE IN VIA SOSTITUTIVA. NEL CASO CHE NEPPURE IL CONSIGLIERE ANZIANO PROVVEDA, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' COMUNICAZIONE IMMEDIATA AL PREFETTO E ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. AD ESSA COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA',

NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

03. IN TAL AMBITO, LA GIUNTA SVOLGE I SEGUENTI COMPITI:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA ATTRIBUITI AL SINDACO AL SEGRETARIO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- D) ADOTTA PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO E NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DALLO STESSO;
- E) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE O DAL REGOLAMENTO;
- F) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- G) DISPONE L' ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- H) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
- I) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;
- M) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL' ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI;
- N) DELIBERA, IN VIA D'URGENZA, LE VARIAZIONI, DI BILANCIO, SALVO RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI;
- O) FORMULA LE PREVISIONI DEL BILANCIO, I PROGRAMMI E GLI INDIRIZZI GENERALI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO, APPROVA LO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO E LA RELAZIONE FINALE AL CONTO CONSUNTIVO;
- P) APPROVA LE DELIBERE CHE PRECEDONO LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;
- Q) NOMINA E DESTITUISCE I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O DI DIRITTO PRIVATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO E SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- R) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- S) DETERMINA MISURATORI E MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SENTITO IL REVISORE DEL CONTO;
- T) STABILISCE L' ORARIO DI SERVIZIO DEI DIPENDENTI COMUNALI NEL RISPETTO DELLE NORME CONTRATTUALI PREVIO PARERE DEL SEGRETARIO;

ART. 26

MODALITA' DI RIUNIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI RIUNISCE SU CONVOCAZIONE DEL SINDACO.

02. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL SINDACO, LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL VICESINDACO O, NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUESTI, DALL' ASSESSORE ANZIANO DA INTENDERSI COME QUELLO, TRA GLI ASSESSORI, CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI PREFERENZE NELLA ELEZIONE A CONSIGLIERE.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE ED ALLE MEDESIME POSSONO PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ESPERTI, TECNICI E FUNZIONARI INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU PARTICOLARI PROBLEMI.

04. APPOSITO REGOLAMENTO, DA DELIBERARSI ENTRO QUATTRO MESI DALLA APPROVAZIONE DEL PRESENTE STATUTO, DISCIPLINERA' L' ATTIVITA' E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, INFORMANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) LA CONVOCAZIONE DELLE RIUNIONI DELLA GIUNTA COMUNALE E LA DETERMINAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO, DEFINITO DAL SINDACO TENENDO ANCHE CONTO DELLE INDICAZIONI DEGLI ASSESSORI, NON RICHIEDONO SPECIFICHE FORMALITA'.

B) LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E VI DEVE PARTECIPARE, AI FINI DELLA LORO VALIDITA', ALMENO LA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI;

C) IL VOTO E' SEMPRE PALESE E LE DELIBERAZIONI SONO VALIDAMENTE ASSUNTE CON IL PRONUNCIAMENTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI;

D) LE DETERMINAZIONI DI INVIARE SINGOLE DELIBERAZIONI AL CONTROLLO, AI SENSI DELL' ARTT. 45 , PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 , DEVONO ESSERE ASSUNTE CON ESPRESSA E SEPARATA VOTAZIONE.

ART. 27

DECADENZA

01. LA GIUNTA DECADE NEL CASO DI DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEI PROPRI ASSESSORI E LA DECADENZA HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

02. DECADE INOLTRE NEL CASO CHE IL SINDACO VENGA RIMOSSO AI SENSI DELL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 142/1990 O CESSI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E NEL CASO CHE OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI CESSI COMUNQUE DALLA CARICA.

03. I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ALTRESI' DECADERE:

A) PER IL VERIFICARSI DI UNO DEGLI IMPEDIMENTI, DELLE INCOMPATIBILITA' O DELLE INCAPACITA' CONTEMPLATE DALLA LEGGE;

B) PER IL MANCATO INTERVENTO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

04. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE.

05. NEL CASO DI RIMOZIONE DEL SINDACO O DI SUA CESSAZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, LE COMPETENZE SINDACALI SONO SVOLTE DALL' ASSESSORE ANZIANO.

CAPO 02

IL SINDACO

ART. 28

RUOLO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE E UFFICIALE DI GOVERNO E LA LEGGE NE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA', IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

02. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA STRISCIA TRICOLORE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA, DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

03. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE LOCALE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE, DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CON I POTERI ATTRIBUITI DAL REGOLAMENTO, DI SOVRAINTENDENZA SULLA ATTIVITA' E L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CON POTESTA' DI IMPARTIRE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLORE DI VERIFICA SULL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

ART. 29

ATTRIBUZIONI QUALE CAPO DEL GOVERNO LOCALE

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DEL GOVERNO LOCALE:

A) E' IL GARANTE DEL RISPETTO DELLA LEGGE, DELL'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

B) QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRAINTENDE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE.

C) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO, CON LA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

D) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO IN MANCANZA DI UN PROGRAMMA TEMPORALE, NONCHE' IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.

F) INDIRIZZA E PROMUOVE L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEI SINGOLI ASSESSORI, E CON ESSA, O CON GLI ASSESSORI INTERESSATI, COORDINA LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE.

G) NOMINA I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO AZIENDE ED ISTITUZIONI QUANDO NON PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, AI SENSI DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 .

H) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA

I) PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGIONALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI TUTTI GLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE GENERALI DEGLI UTENTI.

L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE CHE, ALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO, NON SONO STATI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE O ALLA GIUNTA.

M) SOVRINTENDE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.

N) HA FACOLTA' DI DELEGARE AGLI ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO NON ABBAIA GIA' LORO ATTRIBUITO.

O) FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI AVENTI RILEVANZA ESTERNA A CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI.

P) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE, IN BASE AGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE A POTER CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AD UN ATTO AMMINISTRATIVO AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE SENTITA LA GIUNTA.

Q) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

R) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

S) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI.

T) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.

U) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMUNALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

V) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. AL SINDACO SONO ASSEGNATE LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI, ESCLUSIVAMENTE PER MOTIVI INERENTI IL SUO UFFICIO DI VIGILANZA.

B) PROMUOVE, DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

C) CONTROLLA L'ATTIVITA' URBANISTICA E EDILIZIA DIRETTAMENTE O TRAMITE UN ASSESSORE O UN CONSIGLIERE DELEGATO.

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSI AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 31

ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. COMPETONO AL SINDACO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI

SENSI DEL REGOLAMENTO. IN CASO DI INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, PREVIA DIFFIDA, PROVVEDE IL PREFETTO.

B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPI-GRUPPO CONSILIARI SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

C) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI.

D) PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA DA LUI PRESIEDUTA.

E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI, SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI ASSEGNATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI.

ART. 32

POTERI DI ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI E PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA ALTRESI', PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE. PER L'ESECUZIONE DEI RELATIVI ORDINI PUO' RICHIEDERE AL PREFETTO, OVE OCCORRA, L'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA. OVE IL SINDACO O IL SUO SOSTITUTO O IL SUO DELEGATO NON ADOTTI I PROVVEDIMENTI DI CHE TRATTASI, IL PREFETTO PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA.

03. SE L'ORDINANZA ADOTTATA AI SENSI DEL COMMA PRECEDENTE E' RIVOLTA A PERSONE DETERMINATE E QUESTE NON OTTEMPERINO ALL'ORDINE IMPARTITO, IL SINDACO PUO' PROVVEDERE D'UFFICIO A SPESE DEGLI INTERESSATI, SENZA PREGIUDIZIO DELL'AZIONE PENALE PER I REATI IN CUI FOSSERO INCORSI.

04. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSER MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI. IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

06. OVE IL SINDACO O CHI NE ESERCITA LE FUNZIONI NON ADEMPIA AI COMPITI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, IL PREFETTO PUO' NOMINARE UN COMMISSARIO PER L'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI STESSE. ALLE SPESE PER IL COMMISSARIO PROVVEDE IL COMUNE.

ART. 33

DECADENZA

01. IL SINDACO DECADE NEI SEGUENTI CASI:

- A) PER CONDANNA PENALE, AI SENSI DI LEGGE, CON SENTENZA DIVENUTA IRREVOCABILE
- B) PER LA PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSIGLIERE.
- C) PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 34

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL'ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO.

04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 04

LA PARTECIPAZIONE

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 35

ASSOCIAZIONI E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. A TAL FINE IL COMUNE:

- A) RICONOSCE E VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, CHE PERSEGUANO FINALITA' SOCIALI, RICONOSCIUTE DI PUBBLICO INTERESSE SENZA SCOPI DI LUCRO;
- B) GARANTISCE L'INTERVENTO DEI CITTADINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI FORMAZIONE DI ATTI CHE COINVOLGANO LORO INTERESSI;
- C) PREVEDE LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI IN SPECIFICI PROBLEMI E LA PRESENTAZIONE DA PARTE DI ESSI DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

D) ASSICURA AI CITTADINI L'ACCESSO E L'INFORMAZIONE IN ORDINE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA COMUNALE.

03. CON LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO CHE DIANO GARANZIA DI SERIETA' E DI CAPACITA' ORGANIZZATIVA, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI INIZIATIVE, DI ATTIVITA' E DI SERVIZI DI RILEVANZA UTILITA' SOCIALE.

CAPO 02

FORME ASSOCIATIVE

ART. 36

ELENCO LIBERE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA QUELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHiesto ED OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO, CONSERVATO ED AGGIORNATO A CURA DEL SINDACO.

02. IN TALE ELENCO HANNO TITOLO DI ESSERE INSCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE RISPONDANO A TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:

A) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA ORGANIZZATA AL SUO INTERNO SU BASE DEMOCRATICA;

B) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA OPERI ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE.

C) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA COSTITUITA IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA OVVERO SIA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 E SEGUENTI O 39 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O DI COMITATI;

D) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA TENUTO NEL CORSO DEL PRECEDENTE ANNO SOLARE ALMENO UNA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE;

E) CHE LO SCOPO SOCIALE RISULTANTE DALLO STATUTO O DALL'ATTO COSTITUTIVO, RISPONDA A RAGIONI DI TUTELA E AI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.

ART. 37

ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

01. L'ISCRIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE NELL'ELENCO PREVISTO ALL'ARTT. 36 E' DISPOSTO DAL SINDACO SU RICHIESTA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLA FORMA ASSOCIATIVA. AI FINI DELL'ISCRIZIONE, IL SINDACO VERIFICA LA SUSSISTENZA, IN CAPO ALLE FORME ASSOCIATIVE, DEI REQUISITI FISSATI NEL SECONDO COMMA DEL PREDETTO ARTT. 36 , E A TAL FINE CHIEDE ALLA FORMA ASSOCIATIVA DI DEPOSITARE PRESSO IL COMUNE COPIA DEI PROPRI ATTI FONDAMENTALI.

02. IL SINDACO CANCELLA ANCHE D'UFFICIO DALL'ELENCO, LE FORME ASSOCIATIVE CHE ABBIANO CESSATO LA LORO ATTIVITA' O CHE COMUNQUE NON ABBIANO PIU' I REQUISITI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO.

03. ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO, LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE INDICARE UN RECAPITO NEL COMUNE E IL NOMINATIVO DI UN RAPPRESENTANTE RESIDENTE NEL COMUNE STESSO. EVENTUALI VARIAZIONI SONO EFFICACI SOLO DOPO LA LORO SEGNALAZIONE AL SINDACO.

ART. 38

ASSOCIAZIONI NON ISCRITTE

01. E' RICONOSCIUTO ALLE FORME ASSOCIATIVE NON ISCRITTE NELL'ELENCO DI CUI ALL' ARTT. 36 , IL DIRITTO DI RIVOLGERE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

CAPO 03

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 39

PRINCIPI

01. IL COMUNE, NELL'ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDANO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE, ASSICURA AI CITTADINI INTERESSATI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, FORNENDO AGLI STESSI COMUNICAZIONI ED OGNI UTILE NOTIZIA SULL'AVVIO E SULLO SVOLGIMENTO PROCEDURALE, INDICANDO L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO INIZIATO, L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESSO CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.
02. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSE COLLETTIVO, DIFFUSO O LEGITTIMO, AL QUALE POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO HA FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.
03. L'INTERESSATO, INDIPENDENTEMENTE DALL'AZIONE DEL COMUNE O DELLE SUE ISTITUZIONI, HA DIRITTO DI CONOSCERE IN OGNI MOMENTO, LO STATO DEGLI ATTI CHE LO RIGUARDANO, CON LIBERTA' DI ACCESSO AI DOCUMENTI ED ALL'INFORMAZIONE, SALVO CASI DI SEGRETEZZA O DI ESIGENZE DI RISERVATEZZA DA SALVAGUARDARE.
04. IL RIFIUTO DI ACCESSO, IL DIFFERIMENTO E LA LIMITAZIONE DEBONO ESSERE MOTIVATI.
05. L'INTERESSATO HA DIRITTO DI PRESENTARE MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE L'OBBLIGO DI VALUTARE QUANDO SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 40

ACCORDI CON GLI INTERESSATI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'INTERVENTO DEI CITTADINI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, IN APPLICAZIONE DELLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

CAPO 04

FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

ART. 41

ASSEMBLEA DEI CITTADINI

01. IL SINDACO, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA, ASSUNTA ANCHE IN BASE A RICHIESTA DI CITTADINI, INDICE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE, CONVOCANDO L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE E CHE ABBIANO LA MAGGIORE ETA', PER L'ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI L'ADOZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O PER L'ESAME DI INIZIATIVE DA ASSUMERE, RELATIVE AD INTERVENTI DI SPETTANZA COMUNALE.
02. LE MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 42

EFFETTI DELLA DETERMINAZIONE ASSEMBLEARE

01. LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA NON HANNO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI. TUTTAVIA NEL CASO CHE L'ASSEMBLEA ABBA ACCOLTO UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA DELL'ASSEMBLEA, A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ORGANO DELIBERANTE, PER LA SUA DISCUSSIONE.
02. LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, IN QUANTO APPLICABILI, VALGONO ANCHE NEL CASO DI ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE PARTICOLARI DI CITTADINI E AI RESIDENTI IN UNA SINGOLA FRAZIONE.

ART. 43

ALTRE FORME DI CONSULTAZIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI PER ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE SU INIZIATIVE PROPOSTE, SERVIZI, COMUNQUE DI COMPETENZA DEL COMUNE.
02. TALI CONSULTAZIONI SI SVOLGONO NELLA FORMA DI SONDAGGI, RACCOLTE DI FIRME, QUESTIONARI ED ALTRE MODALITA' ANALOGHE.
03. NEL CASO DI CONSULTAZIONI DI QUESTIONI RELATIVE A SERVIZI, PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE ESTESA OLTRE CHE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, AGLI ALTRI UTENTI DELL'EVENTUALE SERVIZIO.
04. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI E IN GENERALE DELLA LORO DISCIPLINA SONO DETTATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.
05. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE COMUNQUE NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

CAPO 05

ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

ART. 44

ISTANZE

01. LE ISTANZE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE PRESENTATE DA CITTADINI SINGOLI OD ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE PER SOLLECITARE, NELL'INTERESSE COLLETTIVO, IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. L'ORGANO COMPETENTE, PROVVEDE SULL'ISTANZA ENTRO TRENTA GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

ART. 45

PETIZIONI

01. LA PETIZIONE RAPPRESENTA LA FORMALE DOMANDA AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA, PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' E CHIEDERE ADEGUATI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.
02. I REGOLAMENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA STABILISCONO I CRITERI DI ESAME DELLE PETIZIONI PREVEDENDO COMUNQUE UNA

RISPOSTA MOTIVATA ENTRO QUARANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE, IN CUI SI DA' ATTO DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI ASSUNTI OVVERO DELLA IMPOSSIBILITA' A PROVVEDERE.

ART. 46

PROPOSTE

01. LE PROPOSTE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PARI AD ALMENO IL 03% DEL CORPO ELETTORALE, DIRETTE ALL'ADOZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE COMPRENSIVO DELL'EVENTUALE IMPEGNO DI SPESA, RISPONDENTE
02. IL SINDACO DEVE ACQUISIRE SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA L. 142/90 E INSERISCE LA STESSA NELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO.
03. QUALORA TRATTASI DI ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO QUESTI PROVVEDERANNO ANALOGAMENTE.

ART. 47

PROCEDURE RELATIVE ALLE RICHIESTE

01. LE ISTANZE, LE PETIZIONI E LE PROPOSTE, SONO INDIRIZZATE, PER ISCRITTO, AL SINDACO CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AGLI UFFICI COMPETENTI PER MATERIA, CHE POTENDOSI AVVALERE ANCHE DI CONTRIBUTI ESTERNI DOVRANNO ESAMINARE ED ESPRIMERE UN PARERE SULLA QUESTIONE ENTRO SESSANTA GIORNI.
02. COPIA DELLE STESSE RICHIESTE E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI GIORNI.
03. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI ASSUNTI DAGLI ORGANI E UFFICI COMUNALI IN ESITO ALLA ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE, IL SINDACO DA' NOTIZIA MOTIVATA, PER ISCRITTO AL PRIMO FIRMATARIO ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI.
04. NEL CASO DI RISCONTRO POSITIVO, VENGONO INDICATI, CON PARI COMUNICAZIONE, I FUTURI SVILUPPI PROCEDIMENTALI CON LA INDICAZIONE DEGLI UFFICI PREPOSTI E RESPONSABILI.

ART. 48

DIRITTO GENERALE DI ISTANZA

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI E' DETTATA CON PIENA SALVEZZA DEL DIRITTO GENERALE DI ISTANZA RICONOSCIUTO AI SINGOLI CITTADINI O ASSOCIATI DALLE LEGGE VIGENTI.

CAPO 06

IL DIFENSORE CIVICO

ART. 49

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA PROMUOVE LA COSTITUZIONE A LIVELLO SOVRACOMUNALE DEL DIFENSORE CIVICO, AFFINCHÉ, EGLI

GARANTISCA L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, AGLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. RAGGIUNTO L'ACCORDO CON GLI ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA ISTITUZIONE DELLA NUOVA FIGURA, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE INSERISCE NELLO STATUTO LE NORME CONCORDATE IN ORDINE ALL'ELEZIONE, LE PREROGATIVE ED I MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO, ED AI SUOI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 05

UFFICI, SERVIZI E SEGRETARIO COMUNALE

CAPO 01 GLI UFFICI

ART. 50

REGOLAMENTAZIONE DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE

01. IL COMUNE ORGANIZZA LE PROPRIE STRUTTURE FUNZIONALI ISPIRANDOSI AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVI E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE. L'ORGANIZZAZIONE DEVE CARATTERIZZARSI PER LA PIU' AMPIA SNELLEZZA, FUNZIONALITA' E FLESSIBILITA';

E) MODULI ORGANIZZATIVI OVE SIA ASSICURATA AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAGLI ORGANI COMPETENTI E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI SOVRAORDINAZIONE ED INTEGRAZIONE:

F) LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE CURANO L'ELABORAZIONE, LA ISTRUTTORIA, LA FORMAZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI ATTI E DELLE OPERAZIONI DI SPETTANZA DELL'ENTE, NELLA OSSERVANZA DEGLI OBIETTIVI DETERMINATI DAGLI ORGANI GOVERNO.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 51

ORGANIZZAZIONE

01. LA STRUTTURA DELL'ENTE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE DI DIVERSA ENTITA' E COMPLESSITA', IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E DI RESPONSABILITA'.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE DIRIGE L'ATTIVITA' DEGLI APPARATI, DISTRIBUISCE I CARICHI DI LAVORO, COORDINA LO SVOLGIMENTO DELLO STESSO E VIGILA SUL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE.

03. NEL CASO IN CUI VENGANO COSTITUITE STRUTTURE FUNZIONALI PER LA

ELABORAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI, ANCHE CON RICORSO A PERSONE ESTERNE, TALI STRUTTURE, CARATTERIZZATE PER LORO NATURA DA UN'OPERATIVITA' A TERMINE, DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL SEGRETARIO COMUNALE.

04. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILI DEI SERVIZI O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DELLA GIUNTA COMUNALE, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI

RESTANDO I REQUISITI RICHIESTI DALLA QUALIFICA DA RICOPRIRE

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONE A TERMINE IL REGOLAMENTO PER LA ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

ART. 52

PRINCIPI INFORMATIVI PER IL REGOLAMENTO ORGANICO

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;

B) DOTAZIONE ORGANICA;

C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO.

D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;

E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 53

CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTENUTO PROFESSIONALE O DI PECULIARE QUALIFICAZIONE, OVVERO IN CASI DI PARTICOLARE

NECESSITA, IL COMUNE PUO' STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 , 2229 E SEGUENTI DEL CODICE

CIVILE. E

02. TALI CONTRATTI DEVONO CONNETTERSI ALLO SVOLGIMENTO DI UNA SPECIFICA ATTIVITA' ED ESSERE LIMITATI NEL TEMPO.

03. I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO STIPULATI PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

CAPO 02

I SERVIZI

ART. 54

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI, ECONOMICI E CIVILI, POSSONO ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

03. LA GESTIONE DEI SERVIZI SI IMPRONTA A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA'. ESSA PUO' AVVENIRE NELLE SEGUENTI FORME:

A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE OD UNA AZIENDA;

B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE.

C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;

D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;

E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGATE LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

04. I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI FORMANO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 55

ISTITUZIONE E AZIENDA SPECIALE

01. NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DECIDA DI AVVALERSI, PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI DELLE FORME RELATIVE

ALL'AZIENDA SPECIALE O ALLA ISTITUZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 , IL IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE E DELLA ISTITUZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDE NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE GLI AMMINISTRATORI, TRA I PROPRI CONSIGLIERI O FRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' O LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' O PROVATA CAPACITA' AMMINISTRATIVA.

02. LA REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA E ISTITUZIONE DEVE AVVENIRE NELLO STESSO MODO PER CAUSE APPREZZABILI E GIUSTIFICATE.

03. LA REVOCA, TUTTAVIA, PUO' ESSERE DELIBERATA SOLTANTO DOPO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE ABBA DESIGNATO I NOMINATIVI DEI SUOI MEMBRI DA INSERIRE NEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. CONTEMPORANEAMENTE ALLA REVOCA IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA DEL

NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'AZIENDA E DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE, AL QUALE COMPETE LA RESPONSABILITA' GESTIONALE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ISTITUZIONE E' COSTITUITO DA CINQUE MEMBRI DUE DEI QUALI SCELTI FRA I COMPONENTI LE CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI E' RIVOLTO IL SERVIZIO SOCIALE GESTITO, SEMPRE CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE.

06. ALMENO UNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESSERE DESIGNATO DALLA MINORANZA CONSILIARE.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE SCEGLIE, TRA I CINQUE COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, E NOMINA IL DIRETTORE CON APPOSITO CONTRATTO A TERMINE, FRA QUANTI, IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA E ALLA DIMENSIONE DEL SERVIZIO, ASSICURINO MASSIMA PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZA.

08. CON IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO VENGONO DISCIPLINATI I MODI E LE FORME DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE, COMPRESSE LE PROCEDURE CON CUI L'AMMINISTRAZIONE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

CAPO 03

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 56

STATUS

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA LO STATO GIURIDICO, IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LE FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE HA AUTONOMIA E RESPONSABILITA' NELLO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA AZIONE, NEL RISPETTO DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI, DELLE RELATIVE SCALE DI PRIORITA', DELLE CONSEGUENTI DIRETTIVE GENERALI E DELLA VERIFICA DEI RISULTATI, SPETTANTI AGLI ORGANI POLITICI.

ART. 57

ATTRIBUZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, IN PARTICOLARE:

A) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI COORDINANDONE L'ATTIVITA'. LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DOVRANNO ESSERE STABILITE DAL REGOLAMENTO;

B) EMANA I PROVVEDIMENTI DI GESTIONE DEL PERSONALE CHE NON COMPORTINO VALUTAZIONI DISCREZIONALI, CON ESCLUSIONE COMUNQUE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEI REGOLAMENTI DI RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI DI LAVORO;

C) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

D) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI.

E) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

- F) SOVRAINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI ED IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;
- G) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE;
- H) E' MEMBRO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- I) ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE QUANDO NE VIENE RICHIESTO;
- L) ESPRIME PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE O ALLA GIUNTA;
- M) PUO' ESERCITARE LA FACOLTA' DI DELEGA;
- N) RIFERISCE AL SINDACO SU OGNI SITUAZIONE DI IRREGOLARITA' O DI DISFUNZIONE GESTIONALE;
- O) EMANA ATTI DI MERA ESECUZIONE NON DEMANDATI ALLA COMPETENZA DEL SINDACO E COMUNQUE PRIVI DI DISCREZIONALITA'.

TITOLO 06

FORME ASSOCIATIVE - COOPERAZIONE

ART. 58

PRINCIPI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI FUNZIONI E SERVIZI E DI MIGLIORARNE CONSEGUENTEMENTE LA FUNZIONALITA' E L'ECONOMICITA' DI GESTIONE.

ART. 59

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI E SERVIZI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI, AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 8.6.1990 , N. 142 .
02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO FRA LE PARTI CHE ASSUMENDO LA FORMA SCRITTA, DETERMINA TEMPI, MODI, SOGGETTI E PROCEDURE E FINANZIAMENTI PER LA PROPRIA
03. ESSA DEVE ESSERE SOTTOPOSTA ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 60

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI IL COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA PUO' COSTITUIRE, CON ALTRI COMUNI E INSIEME CON LA PROVINCIA, UN CONSORZIO SECONDO LE NORME COMPATIBILI.
02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATE DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO SONO PUBBLICATI ALLO ALBO PRETORIO.

ART. 61

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL SINDACO PUO' CONCLUDERE ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO LA AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 07

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 62

FINANZA LOCALE

01. NELL'AMBITO E NEI LIMITI IMPOSTI DALLE LEGGI SULLA FINANZA LOCALE, IL COMUNE HA PROPRIA AUTONOMIA FINANZIARIA FONDATA CERTEZZE DI RISORSE PROPRIE E TRASFERITE.

02. IL COMUNE HA ALTRESI', AUTONOMA POTESTA' IMPOSITIVA NEL CAMPO DELLE IMPOSTE, DELLE TASSE E DELLE TARIFFE ADEGUANDOSI IN TALE AZIONE AI RELATIVI PRECETTI COSTITUZIONALI E AI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE TRIBUTARIA VIGENTE.

03. LA FINANZA DEL COMUNE E' COSTITUITA DA:

A) IMPOSTE PROPRIE;

B) ADDIZIONALI E COMPARTECIPAZIONI AD IMPOSTE ERARIALI O REGIONALI;

C) TASSE E DIRITTI PER SERVIZI PUBBLICI;

D) TRASFERIMENTI ERARIALI;

E) TRASFERIMENTI REGIONALI;

F) ALTRE ENTRATE PROPRIE, ANCHE DI NATURA PATRIMONIALE;

G) RISORSE PER INVESTIMENTI;

H) ALTRE ENTRATE.

04. I TRASFERIMENTI ERARIALI GARANTISCONO I SERVIZI LOCALI INDISPENSABILI.

05. LE ENTRATE FISCALI FINANZIANO I SERVIZI PUBBLICI RITENUTI NECESSARI ALLO SVILUPPO DELLA COMUNITA' INTEGRANDO ALTRESI' I CONTRIBUTI ERARIALI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INDISPENSABILI.

06. SPETTANO AL COMUNE LE TASSE, I DIRITTI, LE TARIFFE E I CORRISPETTIVI SUI SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA.

CAPO 02

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 63

IL BILANCIO DI PREVISIONE

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE SI INFORMA ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO DEVE ESSERE DELIBERATO ENTRO IL 31 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO.

03. NELLA REDAZIONE E PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ANNO OSSERVATI I PRINCIPI DELL'ANNUALITA', DELLA UNIVERSALITA', DELLA LEGALITA', DELLA VERIDICITA', DELLA PUBBLICITA' E DEL PAREGGIO, ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL BILANCIO E' CORREDATO DALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA NONCHE' DAL BILANCIO PLURIENNALE ELABORATO IN TERMINI DI SOLA COMPETENZA E DI DURATA PARI A QUELLO REGIONALE.

05. IL BILANCIO E I SUOI ALLEGATI DEBONO, ALTRESI', CONFORMARSI AL PRINCIPIO DELLA CHIAREZZA E DELLA SPECIFICAZIONE. IN PARTICOLARE ESSI VANNO REDATTI IN MODO TALE DA CONSENTIRNE LA LETTURA DETTAGLIATA ED INTELLEGIBILE PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

06. GLI IMPEGNI DI SPESA NON POSSONO ESSERE ASSUNTI SENZA ATTESTAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA.

ART. 64

IL CONTO CONSUNTIVO

01. I RISULTATI DI GESTIONE, ATTINENTI AI COSTI SOSTENUTI E I RISULTATI CONSEGUITI PER CIASCUN SERVIZIO, PROGRAMMA O INTERVENTO, SONO RILEVATI MEDIANTE CONTABILITA' ECONOMICA. ESSI VENGONO DESUNTI NEL RENDICONTO CHE RICOMPRENDE SIA IL RENDICONTO FINANZIARIO CHE QUELLO MATRIMONIALE, OLTRE ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE CHE ESPRIME LE VALUTAZIONI IN MERITO AI RISULTATI OTTENUTI IN RAPPORTO AI PROGRAMMI FISSATI E ALLE RISORSE IMPIEGATE.

02. IL CONTO CONSUNTIVO DEVE ESSERE DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO.

CAPO 03

CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE

ART. 65

IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI MEMBRI IL REVISORE DEI CONTI, SCEGLIENDOLO O NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI O NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

02. IL REVISORE DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.

03. IL REVISORE COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE D'INDIRIZZO E CONTROLLO A TAL FINE HA FACOLTA' DI PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO ANCHE QUANDO I LAVORI SONO INTERDETTI AL PUBBLICO, E DELLA GIUNTA COMUNALE SE RICHIESTO.

04. IL REVISORE VIGILA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE, ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE

RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO. PER QUESTI SCOPI EGLI HA ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DEL COMUNE. NELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL CONTO CONSUNTIVO IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

05. IL REVISORE RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AI SUOI DOVERI CON DILIGENZA E RETTITUDINE.

06. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 66

REQUISITI SOGGETTIVI DEL REVISORE DEI CONTI

01. RIGUARDO AI REQUISITI SOGGETTIVI DI ELEGGIBILITA', ALLA DECADENZA ED ALLA REVOCA DEL REVISORE, VALGONO LE NORME VIGENTI IN MATERIA E IN PARTICOLARE, PER QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 239 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

CAPO 04

CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 67

CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

01. CON APPOSITE NORME REGOLAMENTARI VENGONO DEFINITE LE LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE. ESSO DEVE CONSENTIRE LA VERIFICA DEI RISULTATI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAI PROGRAMMI E, MEDIANTE RILEVAZIONI SISTEMATICHE IN CORSO D'ESERCIZIO, LA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE E GLI EVENTUALI INTERVENTI ORGANIZZATIVI NECESSARI PER CONSEGUIRE I RISULTATI PREFISSATI.

02. IL CONTROLLO DI GESTIONE, ATTRAVERSO LE ANALISI EFFETTUATE SULL'IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE ED ORGANIZZATIVE, SULLE COMPONENTI DEI COSTI DELLE FUNZIONI E SERVIZI, SULLA PRODUTTIVITA' DI BENEFICI IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI, DEVE ASSICURARE AGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI PER LE LORO SCELTE PROGRAMMATICHE E PER GUIDARE IL PROCESSO DI SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE.

03. NEL CASO CHE ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO SI ACCERTINO SQUILIBRI NELLA GESTIONE DI BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CORSO CHE POSSANO DETERMINARE SITUAZIONI DEFICITARIE, LA GIUNTA PROPONE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE I PROVVEDIMENTI NECESSARI.

TITOLO 08

BENI COMUNALI

CAPO 01

BENI DEMANIALI

ART. 68

DEMANIALITA'

01. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI IL COMUNE SI AVVALE DEL COMPLESSO DEI BENI DI CUI DISPONE.
02. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI
03. SONO DEMANIALI QUEI BENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE CHE APPARTENGONO AI TIPI INDICATI NEGLI ARTICOLI 822 E 824 CC.
04. LA DEMANIALITA' SI ESTENDE ANCHE SULLE RELATIVE PERTINENZE E SERVITU' EVENTUALMENTE COSTITUITE A FAVORE DEI BENI STESSI.
05. TALI BENI SEGUONO IL REGIME GIURIDICO ATTRIBUITO LORO DALLA LEGGE.
06. ALLA CLASSIFICAZIONE E' COMPETENTE IL CONSIGLIO COMUNALE.

CAPO 02

BENI PATRIMONIALI

ART. 69

BENI DISPONIBILI E INDISPONIBILI

01. I BENI APPARTENENTI AL COMUNE CHE NON SONO ASSOGGETTATI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO COSTITUISCONO IL PATRIMONIO DEL COMUNE STESSO.
02. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE INDISPONIBILE I BENI LA CUI DESTINAZIONE ECONOMICA RIVESTE UN CARATTERE DI UTILITA' PUBBLICA IMMEDIATA IN QUANTO DESTINATI AD UN SERVIZIO PUBBLICO O IN QUANTO RIVESTONO CARATTERE PUBBLICO; ESSI NON POSSONO ESSERE SOTTRATTI ALLA LORO DESTINAZIONE SE NON NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE.
03. FANNO PARTE DEL PATRIMONIO COMUNALE DISPONIBILE QUEI BENI CHE RIVESTONO UNA UTILITA' PURAMENTE STRUMENTALE IN QUANTO FORNISCONO I MEZZI ATTRAVERSO I QUALI VENGONO SODDISFATTI PUBBLICI BISOGNI.

CAPO 03

INVENTARIO

ART. 70

ATTIVITA' INVENTARIALE

01. DI TUTTI I BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MOBILI ED IMMOBILI DEVE ESSERE REDATTO UN APPOSITO INVENTARIO.
02. LO STESSO VA COMPILATO SECONDO QUANTO STABILITO DALLE NORME IN MATERIA.
03. IL TITOLARE DELL'UFFICIO RAGIONERIA E' RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI, DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL PATRIMONIO.
04. IL RIEPILOGO DELL'INVENTARIO DEVE ESSERE ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO.
05. L'ATTIVITA' GESTIONALE DEI BENI, CHE SI ESPLICA ATTRAVERSO GLI ATTI CHE CONCERNONO L'ACQUISIZIONE, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI BENI STESSI, NONCHE' LE MODALITA' DELLA TENUTA E DELL'AGGIORNAMENTO DELLO INVENTARIO DEI BENI MEDESIMI, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI DI LEGGE.

CAPO 04

CONTRATTI

ART. 71

MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

01. COME STABILITO DALLE VIGENTI NORME IN MATERIA, I CONTRATTI DEL COMUNE RIGUARDANTI ALIENAZIONI, LOCAZIONI, ACQUISTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI D'OPERE, DEVONO ESSERE PRECEDUTI, DI REGOLA, DA PUBBLICI INCANTI, OVVERO DA LICITAZIONE PRIVATA, CON LE FORME STABILITE PER I CONTRATTI DELLO STATO.

02. NEL RISPETTO DELLE LEGGI REGIONALI E STATALI NONCHE' DELLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA E COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO, E' AMMESSO IL RICORSO ALLA TRATTATIVA PRIVATA:

A) QUANDO L'ASTA PUBBLICA O LA LICITAZIONE PRIVATA SIANO ANDATE DESERTE O SI ABBIANO FONDATE PROVE PER RITENERE CHE, OVE SI SPERIMENTASSERO, ANDREBBERO DESERTE.

B) QUANDO SI TRATTI DELL'ACQUISTO DI COSE CHE UNA SOLA DITTA PUO' FORNIRE CON I REQUISITI TECNICI, LE CARATTERISTICHE ED IL GRADO DI PERFEZIONE RICHIESTO, O LA CUI PRODUZIONE SIA GARANTITA DA PRIVATIVA INDUSTRIALE O PER LA CUI NATURA NON SIA POSSIBILE PROMUOVERE IL CONCORSO DI PUBBLICHE OFFERTE;

C) QUANDO SI DEBONO PRENDERE IN AFFITTO LOCALI DESTINATI A SERVIZIO O AD UFFICI DEL COMUNE;

D) QUANDO L'URGENZA DELLE PRESTAZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO NON CONSENTA L'INDUGIO DELL'ASTA PUBBLICA DELLA LICITAZIONE;

E) QUANDO RICORRANO ALTRE ECCEZIONALI O SPECIALI CIRCOSTANZE. PER LAVORI E FORNITURE CHE IMPLICHINO PARTICOLARE COMPETENZA O L'APPLICAZIONE DI MEZZI DI ESECUZIONE SPECIALE, PUO' ESSERE SEGUITA LA PROCEDURA DELL'APPALTO - CONCORSO, SECONDO LE NORME DELLA CONTABILITA' DELLO STATO.

TITOLO 09

PARTE NORMATIVA

ART. 72

PRINCIPI DELLA NORMAZIONE

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE E AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LO STATUTO E' APPROVATO SE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 73

ATTIVITA' REGOLAMENTARE

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, IL COMUNE ADOTTA REGOLAMENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI, PER LO ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E MATERIE DI SUA COMPETENZA.

ART. 74

EFFICACIA DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PURCHE' SIA STATO AFFISSO PER EGUAL PERIODO NELL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

02. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO SONO IMMEDIATAMENTE PREVALENTI SU OGNI ALTRA DIVERSA DISPOSIZIONE NORMATIVA E SONO IMMEDIATAMENTE APPLICABILI.

ART. 75

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO DI NORMA SONO ESAMINATE DAL CONSIGLIO CONTESTUALMENTE IN APPOSITA SESSIONE ANNUALE DA TENERE NEL MESE DI GIUGNO.

ART. 76

NORMA TRANSITORIA

01. DECORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULLA SUA ATTUAZIONE E APPLICAZIONE UNITAMENTE ED EVENTUALI CONSEGUENTI PROPOSTE DI MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONE.